

DECRETO DEL PRESIDENTE DELLA REGIONE 7 agosto 2003, n. 0278/Pres.

**Regolamento per la disciplina delle portate di rilascio relative agli utilizzi idropotabile ed irriguo in deroga al parametro di cui all'articolo 1, comma 4, della legge regionale 27 novembre 2001 n. 28, da applicare in situazioni di deficit idrico.**

Art. 1

*(Dichiarazione dello stato di sofferenza idrica)*

1. Nell'ipotesi che si configuri una situazione di deficit idrico, il Presidente della Regione dichiara in via d'urgenza con proprio decreto lo stato di sofferenza idrica, sulla base dei dati forniti dalla Direzione regionale dell'ambiente e dalla Direzione regionale dell'agricoltura e della pesca.

Art. 2

*(Deroga al parametro di cui all'articolo 1, comma 4, della legge regionale 28/2001)*

1. Con il decreto di cui all'articolo 1 sono individuate temporanee riduzioni del parametro fissato dall'articolo 1, comma 4, della legge regionale 27 novembre 2001 n. 28, commisurate all'entità del deficit idrico.

2. Le riduzioni temporanee di cui al comma 1 sono applicabili alle derivazioni di acque pubbliche in esercizio per utilizzo irriguo, lungo i seguenti corsi d'acqua:

- a) fiume Tagliamento;
- b) torrente Torre;
- c) fiume Isonzo;
- d) torrente Meduna;
- e) torrente Cellina.

3. Le riduzioni temporanee di cui al comma 1 sono applicabili alle derivazioni di acque pubbliche, sia superficiali che sotterranee, per utilizzo idropotabile.

Art. 3

*(Entrata in vigore)*

1. Il presente Regolamento entra in vigore il giorno della sua pubblicazione nel Bollettino Ufficiale della Regione.